



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3112/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento di quote consortili

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Basile, come da procura in atti;

OPPONENTE

E

[...]

Controparte_1

[...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Landolfi, come
da procura in atti;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, ove
le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti
difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro
accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.05.2019 il
Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n.
783/2019 notificato in data 16.04.2019 dal [...]

Controparte_2

, per il pagamento della somma di euro 44.657,00 oltre accessori, dovuti a
titolo di quote consortili anni 2017-2018, deducendo a motivi: 1)
l'incompetenza del giudice ordinario sussistendo la competenza esclusiva del
Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 63 – Titolo VII Disposizioni Transitorie e
Finali - dello Statuto del *CP_1* per la Gestione Integrata [...]

Controparte_3

, che così recita: "Tutte le
controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati saranno decise da



un Collegio arbitrale di tre membri”; 2) l’infondatezza nel merito della pretesa sia nell’an che nel quantum, in quanto proveniente da un CP_1 in liquidazione che non aveva reso alcuna attività, tantomeno in favore del Parte_1, relativamente agli anni 2017 e 2018; 3) l’inammissibilità della pretesa creditoria in quanto finalizzata solo a ripianare le perdite accumulate per il tramite di un commissario liquidatore, che aveva unilateralmente stabilito l’obbligo, da parte dei comuni consorziati, del pagamento delle quote annuali di copertura delle spese generali del CP_1 e dei disavanzi gestionali maturati, con modalità di riparto delle spese non aventi alcun nesso con le regole sancite nello statuto consortile; 4) l’insussistenza di un obbligo da parte degli enti consorziati di ripianare le perdite del CP_1, posto che si tratterebbe di un accollo non giustificato di un debito altrui con un ingiustificato favore verso i creditori del CP_1 incapiente. Per tali motivi chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere la controversia devoluta al Collegio Arbitrale e nel merito di revocarlo.

Costituitosi in giudizio, il [...]

Controparte_2 deduceva che la clausola arbitrale di cui all’art. 63 dello statuto consortile recitando testualmente: “tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un collegio arbitrale di tre membri. Alla nomina provvede singolarmente ogni ente, mentre il terzo arbitro, con funzioni di presidente, è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio”, si riferisce alle sole alle controversie tra gli enti consorziati e non anche alle controversie tra il CP_1 e gli enti consorziati. La conferma deriva dal fatto che la clausola attribuisce il potere di nomina dell’arbitro a ciascun ente, ma non anche all’Ente Consortile. Nel merito allegava che trattandosi di Ente Consortile in liquidazione, la situazione patrimoniale e le quote consortili erano state approvate con determina del Commissario Liquidatore in virtù dei poteri conferiti dall’art. 12 legge 26 febbraio 2010 n. 26 e dallo statuto dell’ente. Pertanto i bilanci e la situazione patrimoniale, ritualmente depositati presso la Camera di Commercio, non erano stati approvati dall’assemblea ma dal Commissario Liquidatore ed erano stati regolarmente comunicati agli enti consorziati, ivi incluso il [...]

Parte_1, che non li aveva mai contestati. Rilevava che altra e diversa cosa sono i costi per la effettuazione del servizio e le spese generali di cui all’art. 50 dello statuto consortile, non oggetto di ingiunzione. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell’opposizione.



Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.

Va disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per effetto della clausola arbitrale di cui all'art. 63 dello statuto consortile, in quanto essa si riferisce testualmente alle sole controversie che insorgono tra gli enti consorziati e non anche a quelle tra gli enti consorziati e il CP_1. Invero, essendo una deroga al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, la clausola non può essere oggetto di interpretazione estensiva, ma deve essere ristretta all'ambito da essa testualmente definito. Peraltro, diversamente interpretandola, nel senso indicato dall'opponente, la clausola arbitrale sarebbe nulla, in quanto l'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, consentendo che tutte ovvero alcune delle liti che possono insorgere tra la società e i suoi soci, ovvero tra essi, possono essere deferite in arbitri, stabilisce che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. La ragione per la quale la norma in materia di arbitrato societario non consentirebbe il ricorso ad arbitri nominati dalle parti, risponde all'esigenza di «assicurare il principio (di ordine pubblico, cfr. Cass., 18 marzo 2008 n. 7262) della imparzialità della decisione, consolidando la indipendenza e la imparzialità dell'arbitro attraverso la terzietà del designatore». La Suprema Corte con la pronunzia n. 15841/2015 ha statuito che «la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d'entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento....»

Passando al merito della pretesa creditoria, l'opposto CP_1, a sostegno della stessa, ha prodotto il libro inventario, con le determinazioni commissariali delle quote consortili relative agli anni 2017-2018, oltre che lo statuto consortile. Le quote consortili richieste in pagamento risultano ritualmente ed annualmente approvate con determina del Commissario



liquidatore e non risultano essere mai state contestate e impugnate dall'opponente.

Va rilevato che oggetto del giudizio non sono i costi per la effettuazione del servizio e le spese generali di cui all'art. 50 dello statuto consortile, ma solo le quote consortile anni 2017-2018, cui l'opponente consorziato è tenuto ai sensi dell'art. 49 dello statuto consortile. La pretesa è legittima in quanto il **Controparte_1 CP_1** è un ente pubblico, avente natura strumentale degli enti locali contraenti; in particolare ha natura di Consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'art. 6 L.R.C. 10/02/1993 n. 10, per lo svolgimento del servizio pubblico essenziale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e trae le proprie entrate essenzialmente dalla gestione in forma associativa dalle attività di cui all'art. 4, comma 1 e 2", nonché dal pagamento da parte dei comuni consorziati delle quote consortili. Infatti, in ordine alla partecipazione dei consorziati, viene disposto che "Gli Enti consorziati partecipano all'attività economica del **CP_1** con quote ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal consiglio di amministrazione (art. 10 statuto) e nel caso in esame, essendo dato posto il **CP_1** in liquidazione, con determina del Commissario liquidatore ex art. 12 legge 26 febbraio 2010 n. 26.

Il decreto ingiuntivo, quindi, va confermato e dichiarato esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
- 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in data 8.07.2025

Il Giudice
Dott. Flavio Cusani